



COMUNE DI VEGLIE

(Provincia di Lecce)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 45 del 29/11/2023

OGGETTO: Art. 194, comma 1, lettera a) d.lgs. 267/2000. Riconoscimento debito fuori bilancio derivante da sentenza n 2720/2023 emessa dal Tribunale di Lecce – sez. lavoro - nel giudizio iscritto al n. R.G 7625/2020. Integrazione

L'anno 2023 il giorno 29 del mese di novembre alle ore 10:03, si è riunito il Consiglio Comunale convocato dal Presidente del Consiglio, a norma di legge, in sessione Straordinaria in 1ª ed in seduta pubblica.

Al momento dell'annuncio della trattazione dell'argomento in oggetto dei membri del Consiglio risultano presenti n. 11 e assenti n.6 come di seguito:

Consiglieri	Presenti	Assenti
Mariarosaria De Bartolomeo	Si	
Maurizio Spagnolo	Si	
Vanessa Ciurlia	Si	
Salvatore Fai	Si	
Giovanni Rollo	Si	
Fabrizio Stefanizzi	Si	
Daniela Patera	Si	
Federica Guido	Si	
Martina Zuccaro	Si	
Fabio Donateo	Si	
Cosimo Vetrano		Si
Luisa Margherito	Si	
Stefania Capoccia		Si
Claudio Paladini		Si
Laura Mogavero		Si
Katia Prato		Si
Giuseppe Landolfo		Si

Il Consigliere Sig.ra Federica GUIDO in qualità di Presidente protempore pone in trattazione l'argomento in oggetto iscritto all'ordine del giorno dei lavori dell'odierna seduta consiliare.

Partecipa il IL SEGRETARIO GENERALE Dott. Pierluigi CANNAZZA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che sulla proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 nella seguente maniera:

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 09/11/2023 attestando, contemporaneamente, la legittimità, la regolarità e la

(Proposta n 50. del 07/11/2023) - **Delibera C.C. n. 45 del 29/11/2023**

correttezza dell'azione amministrativa, firma Avv. Anna Maria MARASCO

- il Responsabile del Settore interessato, per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE ed il visto attestante la copertura finanziaria, ai sensi e per gli effetti del disposto di cui agli artt.49 e 147 – bis del D.Lgs. n. 267/2000 e di quanto previsto dal vigente regolamento dei controlli interni, ha espresso, sulla proposta di provvedimento, parere Favorevole in data 09/11/2023, firma Dott. Cosimo ALEMANNO

Immediatamente eseguibile X

IL CONSIGLIO COMUNALE

Preso atto dell'illustrazione dell'argomento tenuta dal Sindaco Sig.ra Mariarosaria De Bartolomeo per come riportato nell'allegato verbale stenotipico che è parte integrante della presente deliberazione;

Visti :

- **l'art. 193 del D.Lgs. n.267/2000** – “Salvaguardia degli equilibri di bilancio”, che **al comma 2**, prevede che *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui. La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

- **l'art. 194 del D.Lgs. n.267/2000 il quale** prevede che *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; omissis...*

Considerato che:

- questo Ente nel periodo 6 dicembre 2010 - 21 gennaio 2011 è stato oggetto di verifica amministrativa - contabile da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato – Ispettorato Generale di Finanza - Servizi Ispettivi di Finanza Pubblica, che ha interessato la gestione giuridica ed economica del personale per l'arco temporale 2004-2009;

- detta verifica amministrativo contabile ha indicato vari rilievi e criticità rispetto alle quali invitava l'Ente ad assumere adeguate iniziative; in particolare per quel che attiene invece le *progressioni orizzontali* le osservazioni formulate nel referto ispettivo si sono fondate sull'affermazione che *l'istituto è stato utilizzato più volte per la quasi totalità del personale in servizio, in contrasto con il carattere premiante e selettivo voluto dal legislatore (art.5 CCNL 31.3.99) e secondo quanto espresso dall'ARAN con il parere 399 5D3;*

- il 20 ottobre 2010, la Giunta Comunale autorizzava l'allora Segretario Generale alla sottoscrizione definitiva dell'accordo decentrato integrativo annualità 2010 che conteneva peraltro la previsione e stanziamento delle risorse economiche finalizzate all'attribuzione della progressione economica orizzontale all'interno di ciascuna categoria; in detto accordo decentrato veniva prevista nello specifico l'attribuzione del beneficio al 60% del personale in servizio; con successiva determinazione del Segretario generale, la n. 430 del 2010 veniva attribuito in concreto il beneficio economico a seguito della procedura di selezione prevista dal contratto decentrato nel frattempo sottoscritto definitivamente dalla delegazione trattante. Successivamente l'Amministrazione, nel prendere atto della Relazione predisposta dagli Ispettori del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e delle conseguenti contestazioni, sospendeva in via cautelare con primo provvedimento del Segretario generale n. 219 del 7 giugno 2011 l'erogazione delle somme per la progressione economica già effettuata con decorrenza 01.01.2010; con una serie di ulteriori provvedimenti la predetta sospensione veniva prorogata e con determinazione n. 209 del 15 maggio 2013 si confermava la proroga sino a nuove disposizioni risolutive.

Dato atto che è pervenuto un ricorso da parte di dipendente di questo Ente, notificato ai sensi della L. 53 / 94 in data 29.07.20; il relativo giudizio si è incardinato innanzi al Tribunale di Lecce – sez. lavoro - ed iscritto al n. Ruolo generale n. 7625/20 ;il ricorrente ha richiesto : *accertarsi e dichiarare l'illegittimità dei provvedimenti con cui il Comune di Veglie ha disposto la sospensione dell'erogazione delle somme per la progressione orizzontale –effettuata con decorrenza 01.01.2010 ;accertare e dichiarare il diritto del ... omissis a percepire le somme da quest'ultimo maturate a far data dal 01.01.2010 e sino alla data*

dell'erogazione, oltre interesse e rivalutazione dalla maturazione al soddisfo, ovvero da quell'altra data che sarà accertata in corso di causa e che l'III.mo Giudice del Lavoro riterrà equo e di giustizia con conseguente condanna del Comune di veglie a pagare le relative somme in favore del ricorrente; con il favore di spese e competenze di giudizio;

Dato atto che il relativo giudizio si è concluso con sentenza n. 484 del 9 febbraio 2023, notificata il 7 marzo u.s. con l'accoglimento del ricorso di che trattasi con la condanna di parte convenuta all'inquadramento nella posizione economica superiore del ricorrente ed al pagamento delle conseguenti differenze retributive, oltre interessi legali, o rivalutazione monetaria dalla maturazione di ciascuna frazione del credito sino al soddisfo; spese di lite compensate

Considerato che con Delibera n.15 del 31.07.2023 il Consiglio Comunale ha riconosciuto ai sensi dell'Art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, la somma di € 11468.47, in virtù del dispositivo della sentenza di cui al punto precedente;

Preso atto tuttavia che ai fini della quantificazione delle somme da corrispondere al dipendente di che trattasi si è proceduto al conteggio considerando erroneamente l'inquadramento nella posizione economica D1>D2 piuttosto che D2>D3;

Dato atto del nuovo conteggio effettuato dall'ufficio competente relativo alle somme da corrispondere correttamente in virtù del citato dispositivo della sentenza 484/2023 e in ragione di quanto espresso nel capoverso che precede;

Tenuto conto che il rateo di progressione di che trattasi è stato corrisposto sino al mese di maggio 2011, le somme dovute al dipendente... omissis...per sorte capitale, incremento contrattuale e per interessi legali a far data da giugno 2011 e sino alla liquidazione risultano pari ad € 22.129.90;

Rilevato pertanto che la spesa di cui trattasi costituisce debito fuori bilancio per l'importo di € 10661,43 il quale integra l'importo già riconosciuto con citata Delibera di C.C. n15/2023 ed è riconoscibile ai sensi dell'Art.194, comma 1, lettera a) del T.U.E.L. in quanto relativo a sentenza esecutiva ;

Atteso che per consentire dunque il pagamento della spesa di cui al punto innanzi si provvederà ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso cap. 252.1, come da prospetto allegato;

Dato atto che:

- che la natura della adottanda deliberazione consiliare di riconoscimento di debito fuori bilancio non è propriamente quella di riconoscere la legittimità del debito, che di per se già sussiste, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza contabile (il debito da sentenza) che è maturato all'esterno dello stesso (sul cui contenuto l'Ente non può incidere) e di verificare la sua compatibilità al fine di adottare i necessari provvedimenti di riequilibrio finanziario;
- che la giurisprudenza della Corte dei conti ha messo in risalto la sostanziale diversità tra la fattispecie concernente le sentenze esecutive e le altre ipotesi previste dall'art. 194 del TUEL. ; nel caso di sentenza esecutiva di condanna il Consiglio Comunale non ha alcun margine di apprezzamento discrezionale per valutare l'an e il *quantum* del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria

VISTO l'art. 23, comma 5, della Legge 289/2002 secondo cui *"i provvedimenti di debito posti in essere dalle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001 sono trasmessi agli organi di controllo e dalla competente procura della Corte dei Conti;*

Visto il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti in data 16.11.2023 – prot. Gen.16265, che si allega al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi sulla presente proposta di deliberazione predisposta dal Responsabile del Settore competente

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

- 1.DI RICHIAMARE** le premesse quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
 - 2.DI RICONOSCERE** ai sensi dell'Art.194, comma 1, lett. a) del D.Lgs. n.267/2000, la somma di € 10661,43 per quanto in narrativa precisato ;
 - 3.DI STABILIRE** che al pagamento della somma di € 10661.43 si provvederà ai sensi dell'art.193, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000, mediante prelevamento dal Fondo rischi contenzioso dotato della necessaria disponibilità , cap. 252.1, come da prospetto allegato;
 - 4. DI TRAMETTERE** copia della presente deliberazione alla Procura della Corte dei conti – Regione Puglia;
 - 5.DI DEMANDARE** ai competenti Responsabili di Settore tutti gli adempimenti conseguenti e collegati all'esecutività della presente deliberazione;
- Di seguito, attesa l'urgenza di provvedere in merito,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi espressi per alzata di mano dai n. 11 membri del Consiglio presenti e votanti

DICHIARA

il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

LA PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
f.to Federica GUIDO

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Copia conforme all'originale per uso amministrativo e d'ufficio.

Veglie, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. Pierluigi CANNAZZA

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

N. 1591 di registro di pubblicazione.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questa Città per 15 giorni consecutivi.

Veglie, lì 18/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

ESECUTIVITÀ DELLA DELIBERAZIONE

☒ Dichiarazione di immediatamente eseguibilità (art. 134, comma 4, T.U.E.L. D.LGS. 267/2000).

☐ Decorrenza giorni 10 dall'inizio della pubblicazione.

Veglie, lì 18/12/2023

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Dott. Pierluigi CANNAZZA

Documento firmato digitalmente ai sensi del TU n. 445/00, dell'art. 20 del D.lgs. 82/2005 e norme collegate. Tale documento informatico è memorizzato digitalmente sulla banca dati dell'Ente.